

COMUNE DI CASIRATE D'ADDA

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 29.09.2010
E modificato con deliberazioni C.C. n. 35 del 30.11.2010
E con deliberazione C.C. n. 46 del 28.11.2012**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n.02.02.2010, n.6 e s.m.i., nel rispetto dei criteri programmatici fissati dalla Regione, del D.Lgs. n.59/2010, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e del procedimento amministrativo di cui alla legge 07.08.1990, n.241 *e dell'Intesa della Conferenza Unificata Regionale del 5.7.2012.*

ART. 2- DEFINIZIONE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Ai sensi della L.R. 02 febbraio 2010 n.6 per commercio su aree pubbliche si intende:

- L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private alle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà private gravate da servitù ed ogni altra area di qualsiasi natura destinata ad uso pubblico;
- per posteggio: la parte di area pubblica o area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'attività commerciale;

ART. 3 –MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative secondo le norme vigenti.

ART.4- DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI REGIONALI RIGUARDANTI LE AREE MERCATALI

- mercato= l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzati o meno destinati all'esercizio dell'attività, per uno o più giorni alla settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi.
- presenze in mercato o fiere= il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività
- presenze effettive= il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.

ART. 5- ATTIVITA' SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio nel rispetto degli artt.16 e 70 del D.Lgs. n.59/2010.
2. *La durata delle concessioni è fissata in anni 10 (dieci).*
3. *La scadenza, in base al regime transitorio di cui al punto 8 – lett. b) - dell'Intesa della Conferenza Unificata Regionale del 5.7.2012, delle concessioni rilasciate da questo Comune è così rideterminata: VEDI ALLEGATO "C".*
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti, *il Comune, novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, dà comunicazione delle selezioni stesse mediante*

avvisi pubblicati all'albo on line del Comune, informandone le strutture provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione **dell'avviso** gli interessati presentano al Comune domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
6. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale come integrata dall'art. 71 del D.Lgs. n.59/2010 **e dal D.Lgs. n.147/2012;**
 - di non possedere più' di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato **nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare;**
 - il settore o i settori merceologici.
7. Nella formulazione della graduatoria il Comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - **Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione, può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità d'impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;**
 - Rispetto del settore merceologico;
8. A parità dei titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione o spedizione o di consegna della domanda.
9. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui ai commi **7 e 8**. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i 15 giorni successivi e l'esito è pubblicato nel giorno stesso.

ART. 6-RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative secondo le norme vigenti.
2. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui alla normativa regionale integrata dall'art. 71 del D.Lgs. n.59/2010 **e s.m.i.**
3. L'autorizzazione **su posteggi dati in concessione** abilita i titolari anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante sul territorio della regione in cui questa è rilasciata, nonché alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.
4. Il titolare dell'autorizzazione non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
5. L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione dell'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.
6. **Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare.**
7. Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGIO DATO IN CONCESSIONE

1. L'assegnazione dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione, é effettuata secondo la procedura indicata dall'Art 5 del presente Regolamento.

ART. 8 – CARTA D'ESERCIZIO.

1. La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi.
2. E' rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante.
3. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato (che però sono tenuti anche loro alla presentazione dell'attestazione **di cui all'art.9**).
4. ***Deve*** essere compilata, ***esclusivamente in modalità telematica, previo accreditamento sul sito della Regione Lombardia (www.muta.servizi.it), direttamente dall'operatore o delegando, con procura speciale, un intermediario o un intermediario esclusivo (associazione categoria o Confesercenti.)***
5. Se la carta d'esercizio è timbrata e firmata dal Presidente di una delle Associazioni di Categoria non corre l'obbligo della vidimazione da parte dei Comuni in cui è svolta l'attività; tale obbligo rimane se la carta d'esercizio è stata redatta dal singolo operatore.

ART. 9 – VERIFICA ANNUALE - ATTESTAZIONE

1. Il Responsabile del settore commercio, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della C.C.I.A.A., verifica annualmente, entro la fine dell'anno, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.
2. La verifica annuale consiste nella presentazione ***in modalità telematica con le modalità di cui al comma 4 del precedente art.8***, da parte dell'operatore dell'attestazione, che può essere compilata dalle associazioni di categoria o da uno dei Comuni in cui l'operatore è titolare di posteggio.

ART. 10 – FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

1. Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti sulle seguenti questioni:
 - a) programmazione dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato del mercato, prolungamento degli orari);
 - b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

ART.11 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. n.06/2010 e successive modifiche ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 12 – ABROGAZIONE

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

TITOLO II

MERCATO

ART. 13 – TIPOLOGIA

1. Il mercato si svolge con cadenza settimanale nel corso di tutto l'anno solare, nell'ambito dell'area attrezzata dal Comune, sita nel piazzale – parcheggio di via Locatelli, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2004, al fine di consentire l'esercizio dell'attività, per l'offerta integrata di merci al dettaglio.

ART. 14 – GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge nella giornata di Venerdì osservando l'orario di vendita dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
2. I venditori dovranno trovarsi sul mercato entro le ore 8,00.
3. Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita, con l'obbligo di lasciare il posteggio libero entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.
4. Qualora la giornata di mercato cada in una festa infrasettimanale, il mercato può essere anticipato al giorno precedente dalle 14.00 alle 18.30

ART. 15 – LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO

1. L'area complessiva del mercato di mq.3.000, così come definita dalla planimetria, costantemente aggiornata e visionabile presso l'ufficio commercio, è strutturata in n.19 posteggi.
2. L'area è organizzata in due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari la zona ad est ed ai venditori di generi non alimentari la zona a ovest.
3. Le due categorie merceologiche devono rimanere distinte, fatti salvi i diritti acquisiti e le concessioni in essere.
4. Il numero dei banchi riservato al settore alimentare è n.10, quello riservato al settore non alimentare è n. 9.

ART. 16 – AREA DI SOSTA

1. Il Comune di Casirate D'Adda con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2004, ha individuato una piazzola in Via Locatelli che potrà essere utilizzata il Giovedì mattina di ogni settimana, per la vendita al dettaglio su area pubblica.
2. Detta area è riservata esclusivamente alla vendita di piante e fiori.
3. Chiunque intenda utilizzare l'area di cui sopra, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.59/2010 e s.m.i.;
4. Le richieste per l'assegnazione del posteggio dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento;
5. Nel caso in cui la giornata prefissata coincida con una festività, la vendita si svolgerà il giorno precedente.
6. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
7. **60 minuti** dopo l'orario di chiusura della vendita, il posteggio deve essere completamente libero.
8. Le relative autorizzazione e concessione del posteggio sono rilasciate dal Responsabile del servizio, nel rispetto delle procedure di cui al precedente art. 7.

ART. 17 – MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA.

1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 18 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli e motocicli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile del mercato.

ART. 19 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI

1. Al 31 dicembre di ogni anno la situazione delle presenze temporanee nei mercati è aggiornata.
2. Ogni tre anni, alla data del 31 dicembre, si dovrà provvedere alla cancellazione dall'elenco degli spuntisti, dei nominativi che nel corso dell'ultimo triennio non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato;
3. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, ***per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato.***
4. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al Registro delle Imprese.
5. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario di inizio dell'attività di vendita (8.30) e deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.

ART. 20 – MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE DEGLI OPERATORI.

1. Trascorso l'orario di inizio delle vendite, il personale dell'ufficio comunale appositamente comandato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.
2. Conclusa la giornata di mercato, il suddetto personale procederà a registrare:
 - le assenze dei titolari di posteggio;
 - le presenze dei partecipanti alla “spunta” ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
 - ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato.

ART. 21 – MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

1. Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - devono esibire i documenti autorizzativi (autorizzazione, carta d'esercizio e attestazione) in originale;
 - devono rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
 - devono utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati;
 - devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi fra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori ed altro;

- devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00.
- devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
- non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
- non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- possono, con le tende di protezione al banco di vendita, superare, fino ad un massimo del 40%, la superficie autorizzata al suolo, purchè non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico;
- possono mantenere nel posteggio i propri automezzi, attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per i quali è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti.

ART. 22 – SOSPENSIONE E REVOCA DALLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Ai sensi dell'Art.27 della *Legge Regionale N.6/2010*, in caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi d'arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il Responsabile dell'area **revoca** l'Autorizzazione:
 - nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo richiesta di proroga in caso di comprovata necessità;
 - per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso d'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
 - Qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'**art. 20** della L.R. n.06/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art.21, comma 10.
 - In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
5. Per comprovate ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità, la Concessione è revocabile in qualsiasi momento. In tal caso, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale di pari superficie, fino alla scadenza del termine previsto dalla concessione.

ART. 23 – SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.
2. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile del servizio con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.
3. Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 24 – SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante, purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui alla normativa regionale integrata dall'art.71 del D.Lgs. n.59/2010 **e s.m.i.** e che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.
2. La domanda di reintestazione dell'autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.
3. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
4. Il subentrante in possesso dei requisiti, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.
5. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.
6. In caso di subingresso, il subentrante deve mantenere la tipologia merceologica del posteggio, ***così come individuata all'art.15.***

ART. 25 – NORME IGIENICO SANITARIE

1. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 3.4.2002 oltre che alle norme dettate dal regolamento locale di igiene.

ART. 26 – SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
4. A coloro che svolgono l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del d.lgs. 114/1998 e la contestuale confisca delle merci .

ART. 27 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato, attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

2. La gestione ed il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio Amministrativo incaricato.
3. L'attività di vigilanza è esercitata dagli agenti della polizia locale.

ART. 28 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.

1. Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001, è riservato n.1 posteggio nel mercato settimanale.
2. In presenza di più domande, il posteggio è assegnato secondo i criteri di cui al precedente art.5.
3. I posteggi non utilizzati dai produttori agricoli sono assegnati per il solo giorno di non occupazione ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica con le stesse modalità previste dall'art. 19 del presente regolamento.

ART. 29 – POSTEGGI RISERVATI AI BATTITORI

1. Ai battitori, singoli o associati, è riservato n.1 posteggio nel mercato settimanale.
2. In caso di rinuncia o di mancato utilizzo del posteggio per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi continuativi, lo stesso può essere riassegnato con le modalità di cui all'art.5 del presente regolamento.

TITOLO III

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 30 – DEFINIZIONE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 06/2010, e abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio regionale.
2. L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 31 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita.
2. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente.
3. E' comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.

ART. 32 – LIMITI ESERCIZIO ATTIVITA'

1. Ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata su tutto il territorio comunale:
 - nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
 - in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
 - lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

2. Durante lo svolgimento del mercato o di fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato o fiera.
3. E' vietato tornare sul medesimo punto, nell'arco della stessa giornata, ed effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
4. Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Sindaco.

ART. 33 – AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - il possesso dei requisiti di cui alla normativa regionale integrata dall'art. 71 del D.Lgs. n.59/2010 **e s.m.i.**;
 - il settore o i settori merceologici;
 - di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
3. Il responsabile del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento della domanda comunicherà l'avvio del procedimento con l'indicazione del responsabile ed ha facoltà di richiedere, per una sola volta, eventuali integrazioni le quali devono essere fornite entro 30 giorni; decorso inutilmente tale termine l'istanza dovrà essere archiviata.
La decorrenza dei termini di consolidamento del silenzio assenso rimarrà sospesa e riprenderà al ricevimento delle richieste integrazioni.
4. Il procedimento si dovrà concludere entro il termine massimo di giorni 90, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda, mediante emanazione di autorizzazione o di diniego motivato.
5. La domanda di rilascio di autorizzazione si intende accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

ART. 34 – DETERMINAZIONE DEGLI ORARI.

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito **con le stesse modalità** previste per gli esercizi in sede fissa.
2. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua.

ART. 35 – VENDITA DI PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.

1. *La vendita di prodotti in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione.*

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART 36 – RINVIO A NORME VIGENTI – ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il presente Regolamento, composto da n. 37 articoli e n. 3 allegati, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

ART. 37 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'art.25 della legge n.241 del 7.8.1990 e del relativo "Regolamento e modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

Allegato "A" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEDA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'

- a) Denominazione: **Mercato settimanale del venerdì**
Delibera istitutiva: **mercato istituito con deliberazione del C.C. n. 17 del 28.04.2004**
- b) ubicazione: **parcheeggio via Locatelli**
- c) orario: **dalle ore 8,00 alle ore 12,30**
- d) superficie complessiva dell'area del mercato: **mq. 3.000**
- e) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 755**
- f) totale posteggi: n.21 di cui:
- n. 10 utilizzati per il settore alimentare
- n. 9 utilizzati per il settore non alimentare
- n. 1 riservati agli imprenditori agricoli
- n. 1 riservati ai battitori
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso l'ufficio commercio comprensiva di:
- dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi nonché quelli riservati ai produttori agricoli;
- numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) l'accesso all'area del mercato è consentito a partire da 2 ore prima dell'inizio dell'orario di vendita
- i) entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite
- l) l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi avverrà alle ore 8,30

Allegato “B” del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEDA DESCRITTIVA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Sul territorio comunale è stata identificata una sola area in cui è previsto un solo posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale al di fuori dell'area mercatale:

- a) Ubicazione del posteggio: **piazzola via Locatelli in fregio al Centro Sportivo**
- b) Periodo di svolgimento dell'attività: **cadenza settimanale nella giornata di giovedì**
- c) Caratteristiche e superficie del posteggio: **un solo posteggio di mq.63**
- d) tipo di struttura: **area scoperta**
- e) Tipologia merceologica: **piante e fiori**
- f) Orario di attività: **dalle ore 8,30 alle ore 12,30**
- g) L'eventuale installazione delle strutture è consentita a parte da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Allegato “C” del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCADENZA CONCESSIONI IN BASE AL REGIME TRANSITORIO

Scadenza concessioni	Successiva scadenza
Scadute prima dell'8 maggio 2010	Rinnovo automatico all'attuale titolare: scadrà nuovamente dopo 10 anni dalla data di rilascio/rinnovo (espresso o automatico)
Scadute fra l'8 maggio 2010 ed il 5 luglio 2012	Rinnovo automatico all'attuale titolare: scadrà dopo 7 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.59/2010 (8 maggio 2017)
Scadute dopo il 5 luglio 2012 (quindi dal 6 luglio 2012 compreso) e prima del 5 luglio 2017 (quindi fino al 4 luglio 2017 compreso)	Rinnovo automatico all'attuale titolare: scadrà dopo 7 anni dalla data di entrata in vigore dell'Intesa e quindi il 5 luglio 2017
Scadute il 5 luglio 2017 e successivamente e rinnovate per la prima volta	Seguono il regime ordinario (10 anni) con criterio di preferenza per il soggetto uscente (40% di punteggio per coloro che hanno maggiore presenza sul posteggio)
Scadute per la seconda volta dopo il 5 luglio 2017 (quindi almeno dopo il 5 luglio 2026)	Seguono il regime ordinario (10 anni) senza criterio di preferenza per il soggetto uscente